

OSSERVATORIO ESG

di Andrea Gasperini
Responsabile Area Sostenibilità

6 Febbraio 2017 / 15

andrea.gasperini@aiaf.it



Standard setter per l'analisi finanziaria

ESG À LA CARTE PER LE PENSIONI FRANCESI

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 23 dicembre 2016 è stata pubblicata la [Direttiva \(UE\) 2016/2341](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP)* che impone ai fondi pensione europei di illustrare tra i principi della politica d'investimento come i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) sono integrati nelle decisioni finanziarie di investimento e nel sistema di controllo e gestione dei rischi riferiti ai cambiamenti climatici, all'impiego delle risorse, all'ambiente, agli aspetti sociali e quelli connessi al deprezzamento degli attivi dovuto a modifiche normative («attivi non recuperabili») come indicato agli articoli 28.h) e 30.

Articolo 28

Valutazione interna del rischio

h) nei casi in cui nelle decisioni di investimento siano tenuti in conto fattori ambientali, sociali e di governance, una valutazione dei rischi nuovi o emergenti, compresi i rischi relativi ai cambiamenti climatici, all'uso delle risorse e all'ambiente, i rischi sociali e i rischi connessi al deprezzamento degli attivi in conseguenza di modifiche normative.

Articolo 30

Documento illustrante i principi della politica d'investimento

Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli EPAP registrati o autorizzati nel loro territorio predispongano e almeno ogni tre anni riesaminino un documento scritto sui principi della politica d'investimento. Tale documento deve essere riesaminato in modo tempestivo dopo qualsiasi mutamento rilevante della politica d'investimento. Gli Stati membri fanno sì che esso illustri almeno materie quali i metodi di misurazione del rischio di investimento, le tecniche di gestione del rischio utilizzate e la ripartizione strategica delle attività in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni pensionistiche dovute, nonché il modo in cui la politica d'investimento tiene conto dei fattori ambientali, sociali e di governance. Il documento è reso pubblicamente disponibile.

LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

Più ambiziosa in termini di rendicontazione ambientale è stata la legislazione francese in quanto l'art. [173-VI](#) della LOI n° 2015-992 richiede ai fondi pensione, oltre alle compagnie di assicurazione e agli asset owner, di comunicare nell'Annual Report informazioni utili per comprendere come vengono considerati nelle decisioni di investimento anche gli aspetti sociali, ambientali e di governance (ESG) ed i mezzi impiegati per contribuire alla transizione energetica ed ecologica.

Devono inoltre descrivere l'esposizione ai rischi climatici, inclusa la misurazione delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) associate con il proprio portafoglio di investimenti (carbon footprint), nonché indicare l'attenzione prestata alla transizione energetica ed ecologica e il contributo dato al rispetto dell'obiettivo internazionale di limitare il riscaldamento climatico. Tale contributo deve essere apprezzato con riferimento agli obiettivi definiti, a seconda della natura delle loro attività e il tipo di investimenti, coerentemente con la strategia nazionale di basse emissioni di carbonio di cui all'articolo L. 221-1 B del codice dell'ambiente.

Article 173-VI

« ... mentionnent dans leur rapport annuel et mettent à la disposition de leurs souscripteurs une information sur les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique ».

«La prise en compte de l'exposition aux risques climatiques, notamment la mesure des émissions de gaz à effet de serre associées aux actifs détenus, ainsi que la contribution au respect de l'objectif international de limitation du réchauffement climatique et à l'atteinte des objectifs de la transition énergétique et écologique, figurent parmi les informations relevant de la prise en compte d'objectifs environnementaux. Cette contribution est notamment appréciée au regard de cibles indicatives définies, en fonction de la nature de leurs activités et du type de leurs investissements, en cohérence avec la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 221-1 B du code de

l'environnement. Le cas échéant, les entités mentionnées au troisième alinéa du présent article expliquent les raisons pour lesquelles leur contribution est en deçà de ces cibles indicatives pour le dernier exercice clos».

* Institutions for Occupational Retirement Provision II (IORP2)